

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI  
Servizio Centrale delle Camere di Commercio – Ufficio B4

Prot. 514256

Roma, 6-11-2001

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA  
**LORO SEDI**

OGGETTO : Legge 18 ottobre 2001, n. 383 “Primi interventi per il rilancio dell’economia” – Art. 9 –  
Società di persone.

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE  
D’AOSTA - Assessorato dell’industria, del commercio,  
dell’artigianato e dei trasporti  
**11100 AOSTA**

CIRCOLARE N. 3531/C

e, p.c. ALLA REGIONE SICILIANA - Assessorato della  
cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca  
**90100 PALERMO**

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA  
GIULIA - Presidenza della Giunta - Segreteria Generale -  
Servizio di vigilanza sugli enti  
**34133 TRIESTE**

ALLA REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE - Ufficio  
di vigilanza Camere di commercio  
**38100 TRENTO**

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA -  
Assessorato industria e commercio  
**09100 CAGLIARI**

ALL’UNIONCAMERE  
Piazza Sallustio, 21  
**00187 ROMA**

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.  
Sedi di ROMA e PADOVA

ALL'ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE  
Via Appia Pignatelli, 62  
00178 ROMA

L'art. 17 del d.lgs. n. 213 del 1998 ha previsto, per le società di capitali, il deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione di conversione in euro del capitale sociale a norma dell'art. 2436 c.c., ma non ha dettato alcuna disciplina per quanto concerne le società di persone.

Dalla predetta omissione si è potuto legittimamente dedurre l'assenza di un vero e proprio obbligo di conversione in euro del capitale sociale a carico delle società di persone.

E' intervenuta successivamente la legge 18 ottobre 2001, n. 383 ("Primi interventi per il rilancio dell'economia") che, con finalità di semplificazione, ha introdotto all'art. 9 ulteriori modalità semplificate per le società di capitali ed ha chiarito che per le società di persone la deliberazione di conversione degli "importi, espressi in lire, delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce un mero atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci".

Da quanto sopra richiamato si può dedurre la non obbligatorietà della domanda d'iscrizione delle società di persone al registro delle imprese della conversione effettuata con "atto interno", rimanendo tale adempimento facoltativo.

Le camere di commercio potranno, pertanto, ricevere eventuali domande da parte di società di persone, da effettuarsi con la semplice presentazione del modello S2 approvato con d.m. 7 agosto 1998.

Il diritto di segreteria da applicare nel caso in parola è quello corrispondente alla voce 10 della tabella A allegata al decreto 23 marzo 2000, trattandosi di una voce residuale concernente "Altre domande di iscrizione o deposito e rettifiche modelli".

IL DIRETTORE GENERALE  
F.to Cinti